



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

*Emanato nel 1999*

*Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 28 aprile 2021, n. 346*

*Entrate in vigore il 14 maggio 2021*



Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209  
Email: [ricerca@uninsubria.it](mailto:ricerca@uninsubria.it) – PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
[www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica](http://www.uninsubria.it/la-ricerca/ricercauninsubria-panoramica)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

*Chiaramente Insubria!*

Pad. Antonini - Piano I



**REGOLAMENTO  
PER I CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA**

**INDICE**

Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati.....	3
Art. 2 - Istituzione, rinnovo e valutazione dei requisiti di idoneità.....	3
Art. 3 - Organi del Corso di Dottorato di Ricerca.....	3
Art. 4 - Accesso .....	4
Art. 5 - Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo .....	6
Art. 6 - Contributi e Borse di studio .....	7
Art. 7 - Doveri e posizione dei Dottorandi.....	8
Art. 8 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche .....	9
Art. 9 - Scuola di dottorato.....	10
Art. 10 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere, “Doctor Europaeus” e convenzioni di co-tutela di tesi .....	10
Art. 11 - Dottorato in collaborazione con le imprese e dottorati in consorzio.....	10
Art. 12 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato.....	11
Art. 13 - Norme transitorie.....	11



**Art. 1 - Ambito di applicazione e soggetti interessati**

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 45 del 8/02/2013, l'accreditamento, l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, la durata e le altre norme generali di funzionamento dei corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi dell'Insubria, anche in consorzio con altri Atenei o a seguito di convenzione con Università ed enti di ricerca pubblici e privati, italiani o stranieri in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, di strutture e attrezzature idonee.
2. In caso di adesione a consorzi vige il regolamento dell'ateneo sede amministrativa.
3. I singoli dottorati possono dotarsi di un proprio regolamento, approvato dal Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione.

**Art. 2 - Istituzione, rinnovo e valutazione dei requisiti di idoneità**

1. L'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi avviene ai sensi del D.M. 45 del 8/02/2013.
2. Le proposte di istituzione e rinnovo dei Corsi sono presentate utilizzando lo schema redatto dagli uffici competenti entro il 31 dicembre di ogni anno.
3. Entro la medesima data le strutture interessate devono presentare le richieste di adesione a Corsi organizzati da consorzi universitari di cui l'Università non sia sede amministrativa. Le proposte di consorzio e di convenzione dovranno prevedere l'esatta quantificazione della partecipazione degli enti coinvolti, sia in termini di strutture che di finanziamenti messi a disposizione, tali da configurare una effettiva compartecipazione.
4. Il Nucleo di Valutazione interna redige annualmente, utilizzando apposite rilevazioni, una relazione circa l'efficienza e la qualità dei corsi di Dottorato istituiti.
5. La relazione è trasmessa dal Rettore al Ministero, accompagnata dalle eventuali osservazioni del Senato Accademico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento ministeriale e per le finalità ivi previste.
6. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricula dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.

**Art. 3 - Organi del Corso di Dottorato di Ricerca**

1. I corsi di Dottorato di Ricerca istituiti dall'Università degli Studi dell'Insubria fanno riferimento alle strutture dell'Ateneo che ne hanno proposto l'istituzione e ai quali i dottorandi fanno capo in relazione alle loro attività.
2. Sono organi del Corso di Dottorato:
  - a. il Collegio dei docenti;
  - b. il Coordinatore.
  - c. Il Collegio dei docenti è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato e sovrintende al complesso delle attività formative del dottorato e svolge funzioni di indirizzo e di guida dei dottorandi alla ricerca scientifica.
3. Il Collegio dei docenti è composto da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Esso è costituito da pro-



fessori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.

Il Collegio docenti può fissare dei criteri per l'accesso basato sul curriculum scientifico dei singoli docenti.

Nel collegio docenti deve essere assicurata una rappresentanza di dottorandi pari al 10% dei componenti arrotondato all'intero superiore, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.

Non è consentita l'appartenenza a più di un Collegio dei docenti su base nazionale.

Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza, secondo le modalità previste per gli affidamenti esterni per questo Ateneo.

Ciascun soggetto non è conteggiabile più di una volta.

4. Ciascun Collegio dei Docenti è presieduto da un Coordinatore, nominato con decreto rettorale.

Il Coordinatore è eletto secondo le modalità previste dagli articoli 38 e 52 dello Statuto dell'Università.

Rappresenta il dottorato rispetto alla struttura o alle strutture che l'hanno promosso e agli Organi accademici; è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del dottorato e dei percorsi formativi in esso previsti e redige annualmente una relazione sull'attività svolta.

Il Coordinatore dura in carica tre anni e può essere consecutivamente confermato una sola volta.

Il Coordinatore utilizza per il funzionamento ordinario del Corso di Dottorato i fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'elezione si rimanda alle norme del Regolamento generale di Ateneo e dello Statuto dell'Università.

#### **Art. 4 - Accesso**

1. Possono accedere ai corsi di Dottorato di Ricerca, senza limitazioni di cittadinanza, coloro che siano in possesso di Laurea specialistica, magistrale o laurea vecchio ordinamento coerente con il Dottorato o di titolo accademico conseguito all'estero. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

È consentita l'ammissione al concorso di selezione sub condizione ai laureandi, purché conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, di norma entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno.

L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.

Di norma l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.

2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito dell'Ateneo, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonché le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in università estere, ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, le commissioni possono stabilire modalità di svolgimento della procedura di ammissione differen-



ziate e formare, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le altre categorie.

3. Il bando contiene l'indicazione del numero dei posti messi a concorso, delle borse di cui all'articolo 9, comma 1, del D.M. 8/2/2013 nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonché l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio e stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento può essere riservata a soggetti che hanno conseguito in università estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.

Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalità organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purché attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.

4. Il Rettore, su proposta del Collegio dei Docenti, nomina con proprio decreto, la Commissione incaricata della valutazione comparativa dei candidati, composta da almeno tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia), cui possono essere aggiunti, su proposta del Collegio dei Docenti, non più di due esperti, anche stranieri, esterni all'Università, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione, anche a seguito di convenzioni e/o consorzi.

La composizione della Commissione deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

La presidenza della Commissione è assunta dal docente indicato dal Collegio.

5. L'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca è per titoli ed esame. Il Collegio dei Docenti stabilisce i titoli valutabili ed i criteri per la valutazione degli stessi indicandoli nel bando di concorso. L'esame di ammissione consiste nella valutazione dei titoli del candidato, e in una prova scritta e/o orale, intese ad accertare la preparazione, le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica. Le prove di ammissione al dottorato possono essere sostenute in lingua inglese se il candidato ne ha fatta espressa richiesta nella domanda di ammissione.

È compresa nella prova orale o scritta una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato, comprendenti comunque la lingua inglese.

6. Per la copertura di posti riservati a studenti laureati in università estere o borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, non soggiornanti in Italia alla data di scadenza del bando, possono essere previste modalità di selezione basate esclusivamente sulla valutazione dei titoli o in video conferenza. In questo ultimo caso devono essere utilizzate idonee procedure che garantiscano l'identificazione dei candidati, la trasparenza e la pubblicità dello svolgimento della prova.
7. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce a ogni candidato fino ad un massimo 60 punti per ciascuna delle due prove (valutazione dei titoli e prova orale o scritta). In caso di differente valutazione da parte dei Commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato fino ad un massimo di punti 60/n dove n è il numero dei commissari.



La prova orale o scritta è pubblica e si intende superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle due prove.

La graduatoria generale è approvata dal Rettore ed è pubblicata sul sito web dell'ateneo.

I candidati che, in base alla graduatoria finale, siano risultati tra gli ammessi al corso, decadono qualora non esprimano la loro accettazione per iscritto, entro il termine indicato nella graduatoria. In tal caso subentra il candidato che, in base alla graduatoria, risulta essere il primo degli idonei.

8. I verbali relativi agli atti del concorso, sottoscritti da tutti i Commissari, devono essere depositati dal Presidente presso il competente Ufficio dell'Amministrazione entro i tre giorni successivi alla prova.

### **Art. 5 - Svolgimento del Corso e conseguimento del titolo**

1. L'avvio dei corsi di dottorato, istituiti dall'Università degli Studi dell'Insubria, coincide, di norma, con l'inizio dell'anno accademico.
2. La loro durata non può essere inferiore a tre anni e tranne quanto indicato nell'articolo 9.
3. La responsabilità scientifica, organizzativa e didattica di ciascun corso di dottorato compete al relativo Collegio dei docenti, che definisce il piano delle attività articolate negli anni di durata del corso, ivi comprese le modalità di verifica annuale della preparazione acquisita, comprensive, di norma, di una relazione scritta e di un colloquio.

Nel corso del primo anno, il Collegio dei Docenti designa il tutore incaricato di seguire più da vicino la formazione e le attività di ricerca di ciascun dottorando. Il tutore può designare, per particolari esigenze, anche un co-tutore.

4. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott.Ric.*" ovvero "*Ph.D.*", si consegue alla conclusione del ciclo di dottorato e viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.

La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori.

Il Collegio docenti individua e nomina i valutatori per ciascun dottorando che ha frequentato positivamente il terzo anno di corso e stabilisce le scadenze e le modalità per la consegna della tesi agli stessi.

I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.

È altresì richiesta la presentazione di un breve sommario dei contenuti della tesi (1500 caratteri al massimo) redatto in lingua inglese, da pubblicare sul sito-web dell'Ateneo.

La Commissione giudicatrice per l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, è nominata dal Rettore su proposta del Collegio dei Docenti, il quale avanza le proprie proposte almeno 30 giorni prima della fine del corso, ed è composta da tre membri scelti tra i professori di



ruolo e fuori ruolo e ricercatori universitari appartenenti ai macrosettori attinenti al Dottorato. La composizione della Commissione deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.

La Commissione può essere integrata da non più di due esperti esterni all'Università, appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private di alta qualificazione, anche straniere.

Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.

Nel caso di Dottorati comprendenti curricula fortemente differenziati, i Collegi dei Docenti possono richiedere al Rettore la costituzione di più Commissioni giudicatrici, formate ai sensi del comma precedente.

La presidenza della Commissione è assunta dal docente indicato dal Collegio.

5. L' esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca si svolge sulla base di un colloquio pubblico avente per tema la tesi finale del candidato.

Entro le scadenze stabilite ogni anno dal Senato accademico e pubblicate sul sito web d'Ateneo, i candidati che hanno avuto autorizzazione dal Collegio dei docenti presentano, presso il competente ufficio dell'Università, domanda di ammissione all'esame finale.

Al termine dei propri lavori, la Commissione giudicatrice redige un verbale sullo svolgimento degli stessi, comprensivo dei giudizi circostanziati sulle tesi presentate dai candidati e sull'esito dei colloqui.

La discussione è pubblica ed al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.

Gli accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.

6. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Rettore.

Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo è subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantirà la conservazione e la pubblica consultabilità, in maniera totale, parziale, o solo nei dati bibliografici; sarà cura dell'Università effettuare il deposito a norma di legge presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze.

#### **Art. 6 - Contributi e Borse di studio**

1. L'ammontare dei contributi richiesti per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato istituiti presso l'Università degli Studi dell'Insubria, l'importo e le condizioni per l'assegnazione delle borse di studio sono deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, secondo i seguenti criteri e la normativa in vigore:

- a. l'importo delle borse di studio, da erogare in rate mensili, non può essere inferiore a quello determinato ai sensi del decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008 o successive modifiche o integrazioni;
- b. le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie;
- c. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica;



- d. gli oneri per il finanziamento delle borse di studio, comprensive dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, non coperti dai fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 3 luglio 1998, n. 210, o comunque derivanti dal bilancio universitario, possono essere coperti dall'Università anche mediante convenzione con soggetti estranei all'amministrazione universitaria, da stipulare in data antecedente all'emanazione del bando, anche in applicazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni;
  - e. l'importo della borsa di studio è incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attività di ricerca all'estero, di durata pari o superiore a trenta giorni.
2. La borsa di studio del dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata, secondo la normativa di riferimento in vigore.  
La borsa di studio (legge 398/1989) non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.  
Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'istituzione, per gli stessi fini.
3. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.  
I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
4. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima.

#### **Art. 7 - Doveri e posizione dei Dottorandi**

1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo ed a tempo pieno. Il dottorando è tenuto a seguire con regolarità le attività previste per il suo curriculum formativo e a dedicarsi con pieno impegno ai programmi di studio e allo svolgimento delle attività di ricerca assegnate.  
Entro la data stabilita dal Collegio dei docenti anche ai fini dell'organizzazione delle prove annuali di verifica e l'invio della tesi ai valutatori, il dottorando è tenuto a presentare al Collegio una relazione scritta riguardante l'attività di ricerca svolta e i risultati conseguiti, nonché le eventuali partecipazioni a seminari e congressi e ad altre iniziative scientifiche, unitamente alle eventuali pubblicazioni prodotte.  
Ai dottorandi si applicano, in quanto compatibili, le condizioni per il godimento dei servizi universitari previste per gli studenti iscritti ai corsi di studio dell'Università.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attività clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite è abrogato.





Tale attività didattica è da intendersi senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

3. L'iscrizione a corsi di Dottorato di Ricerca non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad altri corsi di studio, salvo quanto indicato all'art. 9 L'iscrizione a corsi di Dottorato di ricerca è compatibile con la fruizione di una borsa di studio per il perfezionamento all'estero tranne per quanto previsto dall'art.6 della L. 398/1989 e a condizione che il periodo formativo all'estero persegua temi scientifici che rientrino nel curriculum formativo stabilito dal Collegio dei docenti, che a tal fine deve esprimersi.

4. La sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno, è consentita in caso di grave e documentata malattia, in caso di maternità o per particolari situazioni familiari.

Per comprovati motivi il dottorando può chiedere al Collegio Docenti, la sospensione degli obblighi di frequenza del dottorato, fino ad un massimo di un anno. Il Rettore approva la richiesta di proroga su parere favorevole del Collegio dei Docenti. In questo caso, il candidato è ammesso a sostenere l'esame finale con i Dottorandi del ciclo successivo.

La sospensione interrompe il godimento della borsa di studio, con successivo recupero alla ripresa della frequenza, fermo restando che le annualità di borsa non possano eccedere la durata del ciclo di dottorato.

La sospensione è accordata con provvedimento del Rettore su documentata domanda fatta pervenire dall'interessato al Coordinatore del corso ed all'ufficio amministrativo dell'Università.

Cessata la causa di sospensione della frequenza, il Collegio docenti delibera in merito alle modalità di recupero dell'attività di formazione. Fermo restando che in nessun caso la durata del corso può essere abbreviata.

5. Il Collegio dei Docenti disciplina le modalità di frequenza al dottorato di ricerca.

Il Collegio dei Docenti può proporre al Rettore, con delibera motivata, che un dottorando sia temporaneamente sospeso dal corso, o che ne venga escluso, con conseguente perdita parziale o totale dell'eventuale borsa di studio in godimento, in caso di:

- a. giudizio negativo da parte del Collegio dei Docenti in sede di verifica annuale dell'attività svolta;
- b. assenze ingiustificate superiori a due mesi;

6. In caso di rinuncia a proseguire nel corso, l'interessato è tenuto a darne comunicazione al Collegio docenti ed all'ufficio amministrativo dell'Università con un mese di anticipo. L'erogazione dell'eventuale borsa di studio è mantenuta fino alla data dell'interruzione.

#### **Art. 8 - Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche**

1. E' concessa la frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e la conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo solo nel rispetto dei seguenti criteri generali:

- a. lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa Università in cui frequenta la scuola di specializzazione;
- b. la frequenza congiunta può essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attività e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
- c. il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attività di ricerca già svolte nel corso della specializ-



- zazione medica e attestata dal consiglio della scuola di specializzazione;
- d. nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non può percepire la borsa di studio di dottorato.

#### **Art. 9 - Scuola di dottorato**

1. L'Università degli Studi dell'Insubria organizza i corsi di dottorato attraverso una scuola di dottorato, con attribuzione alla stessa dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attività comuni.  
La Scuola di Dottorato che accorpa tutti i dottorati di ricerca, ha il fine di:
  - a. razionalizzare l'organizzazione dell'attività formativa;
  - b. migliorare, coordinare e valorizzare le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad esse collegate;
  - c. contribuire allo sviluppo di accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
  - d. favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private sia nazionali che internazionali;
  - e. svolgere compiti istruttori e propositivi agli organi di governo.
2. Alla Scuola è preposto un Direttore nominato dal Consiglio Scientifico (o organo collegiale) della Scuola stessa.
3. La Scuola è dotata di un proprio regolamento approvato da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 10 - Dottorato in convenzione con istituzioni estere, "Doctor Europaeus" e convenzioni di co-tutela di tesi**

1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, l'Università degli studi dell'Insubria può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ministeriale, con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
2. L'Università, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, rilascia la certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo nazionale di dottore di ricerca qualora vengano soddisfatte le condizioni indicate nel Processo di Bologna.
3. L'Università può sottoscrivere convenzioni di co-tutela tesi di dottorato di ricerca con Atenei stranieri a seguito del processo di internazionalizzazione promosso dal Miur e delle convenzioni quadro stipulate con Francia, Germania, Spagna e Svizzera per il reciproco riconoscimento dei titoli accademici e per favorire la mobilità universitaria.  
L'attivazione di una convenzione di cotutela parte da un'iniziativa individuale del dottorando.  
La cotutela di tesi permette di conseguire un doppio titolo di Dottore di ricerca, riconosciuto nei due paesi fra i quali è stato stipulato l'accordo.  
La procedura di attivazione della cotutela deve avere inizio entro tre mesi dall'immatricolazione al dottorato di ricerca, al fine di permettere ai dottorandi di svolgere le proprie attività in periodi approssimativamente equivalenti presso ciascuna sede.

#### **Art. 11 - Dottorato in collaborazione con le imprese e dottorati in consorzio**



1. L'Università degli studi dell'Insubria può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ministeriale, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo, di dottorato industriale, corsi di dottorato in apprendistato ed in consorzio.  
Queste tipologie di dottorato sono disciplinate dal D.M. 45 del 8/02/2013.
2. Per i dottorati in consorzio si rimanda a quanto indicato nell'atto di istituzione del consorzio stesso. Le convenzioni ed i consorzi con soggetti esterni all'Università, devono essere approvate da parte del Consiglio di amministrazione, su parere favorevole del Senato accademico.  
Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

#### **Art. 12 - Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato**

1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accREDITamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.  
Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze, come indicato all'art. 6 comma 6.

#### **Art. 13 - Norme transitorie**

1. Tutte le proposte di corsi di dottorato relative all'anno accademico 2013/2014 (XXIX ciclo) saranno valutate dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo.  
Per il XXIX ciclo l'inizio dell'attività didattica potrà essere posticipata al 1 gennaio 2014.
2. Il presente Regolamento non si applica ai cicli di dottorato in corso, che giungono al loro naturale compimento seguendo la normativa precedentemente in vigore.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico d'ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per gli Studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria e dalla normativa nazionale vigente in materia.